Pubblicato il 24/02/2022

N. 01336/2022REG.PROV.COLL.
N. 04764/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4764 del 2021, proposto da

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

Fae Project S.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Enrico Soprano, Antonio Sala, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per la riforma

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria n. 00253/2021, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fae Project S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2022 il Cons. Marco Morgantini;

Nessuno presente per le parti, che hanno depositato istanza di passaggio in decisione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con la sentenza appellata (Tar Liguria n. 253 del 23 marzo 2021) è stato accolto il ricorso proposto avverso il provvedimento 19 gennaio 2021 con cui la Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, previa riclassificazione degli sfridi di Apilon dalla categoria sottoprodotto/materia prima secondaria ex art. 184-bis del D. Lgs. n. 152/2006 a quella di rifiuto ai sensi e per gli effetti del Reg. CE n. 1013/2006, ha invitato la società ricorrente alla ripresa dei rifiuti ed al conferimento in un idoneo impianto di smaltimento.

La motivazione della sentenza appellata fa riferimento alle seguenti circostanze.

L'appellata Fae Project s.r.l. esponeva di svolgere attività di stampe di materie plastiche e per calzature tramite iniezione, e utilizza come materia prima il materiale poliuretano termoplastico (TPU) Apilon 75 Shore; - di non riutilizzare gli scarti di lavorazione (sfridi), che vengono sottoposti a macinazione meccanica tramite macchinari appositamente acquistati (c.d. granulatori) e reimmessi nel mercato quale sottoprodotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 184-bis del D.Lgs. n. 152/2006; - che, il 4 settembre 2020, concludeva un contratto con la società MRI & CO. Limited con sede a Hong Kong, per la vendita "franco fabbrica" di 137.962 kg di sfridi di Apilon, al prezzo di € 0,18/Kg, per un corrispettivo totale di € 24.833,16; - che, pagata la merce dal compratore ed emessa la relativa fattura, venivano avviate la pratiche doganali; - che la Dogana avviava una verifica fisico-chimica della merce, al fine di appurare se gli sfridi di Apilon fossero da considerarsi "rifiuti" ai sensi della normativa eurounitaria di cui al Reg. CE n. 1031/2006, e quindi riconducibili alla voce doganale n. 3915.9080, piuttosto che un sottoprodotto/materia prima secondaria, come invece dichiarato (v.d. 3909.5090).

Il provvedimento annullato con la sentenza appellata è motivato con la circostanza che, nonostante l'esito dell'accertamento tecnico, sussisterebbe "il sospetto che i residui presentati in dogana per l'esportazione, pure essendo sottoprodotti derivanti da processi produttivi, non continuino ad essere impiegati in un processo produttivo, in quanto la merce viene inviata al soggetto MRI & CO LTD di Hong Kong la cui attività principale risulta essere quella di "general trading" né sono stati forniti dati dell'azienda che effettivamente reimpiegherebbe il materiale in questione".

La sentenza appellata fa riferimento al certificato di analisi 17.12.2020 del laboratorio dell'ufficio Antifrode e Controlli dell'Agenzia (doc. 4 delle produzioni 5.3.2021 di parte resistente) ha chiarito che il prodotto è un materiale di recupero/sfrido di lavorazione di una sola materia termoplastica, che può essere considerata materia prima secondaria, conformemente a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede doganale.

È stata valutata la correttezza ed esaustività delle informazioni contenute nella scheda tecnica, la circostanza che l'acquirente del materiale abbia pagato un prezzo costituisce un ulteriore indizio dell'utilizzo del materiale come materia prima secondaria (cfr. l'art. 5 commi 3 e 4 del D.M. Ambiente 13.10.2016, n. 264), posto che, diversamente, il corrispettivo per il suo (illecito) smaltimento sarebbe stato verosimilmente pagato dal produttore del rifiuto.

È stato fatto riferimento alla circolare del Ministero dell'Ambiente 30.5.2017, n. 7619, esplicativa ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, che per un verso ha cura di precisare come "ogni soggetto che interviene lungo la filiera sia tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo" (par. 4), per altro verso come "la certezza dell'utilizzo possa venire dimostrata tramite indici rivelatori che – soprattutto in concorso tra loro – siano in grado rendere affidabile una valutazione prognostica circa il prodursi di un evento futuro, consistente nel successivo utilizzo" (par. 6.3).

È stato osservato che le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto circa le sue caratteristiche ed il relativo ciclo di produzione (cfr. l'acquisto degli appositi macchinari "granulatori") - la cui correttezza è stata convalidata all'esito della specifica istruttoria svolta dal laboratorio di analisi dell'ufficio Antifrode e Controlli dell'Agenzia - unitamente a tutta la documentazione contrattuale (contratto di acquisto, bonifico e fattura) appaiono univoci e adeguati nel supportare una valutazione prognostica circa il successivo utilizzo del prodotto come materia prima secondaria, sicché il provvedimento impugnato appare inutilmente gravatorio.

2. L'amministrazione appellante lamenta erroneità della sentenza, violazione degli artt. 184 bis e 184 ter del D.Lgs. 152 del 2006 e dell'art 5 del decreto 13 ottobre n. 264 del 2016

Secondo l'appellante il Giudice di prime cure ha omesso del tutto l'esame della documentazione prodotta a sostegno della correttezza e della legittimità dell'operato dell'Agenzia, in particolare:

a) contratto (fattura proforma del 04/09/2020) di vendita della merce in questione tra FAE PROJECT SRL ed il destinatario di Hong Kong MRI & CO. LTD, Unitg-02, 25/F, GOLDEN BEAR INDUSTRIAL CENTRE 66-82, Chai Wan Kok Street, Tsuen Wan, N.T., HONG KONG;

b) documento prodotto in risposta alla richiesta di esibire la prova di pagamento. Il documento riporta la maggior parte delle indicazioni in cinese e non essendo accompagnato da traduzione risulta, quindi, di difficile interpretazione. Si evidenziano il nome del destinatario del pagamento FAE PROJECT SRL e l'importo, coincidente con quello fatturato.

c) documento di registrazione della società MRI&CO LTD con indicazione del settore di attività quale "general trading" e indirizzo Lot 1380, 1381, DD 124, San Sang Tsuen Ping Shan, Yuen Long, N. T..

d) dichiarazione di FAE PROJECT SRL in cui specifica che il materiale da esportare consiste in sfridi di lavorazione di suole in materia plastica e che si tratta di materiale perfettamente riutilizzabile in un ciclo di stampaggio, con scheda tecnica con le caratteristiche del prodotto di partenza "Apilon 52"

e) dichiarazione firmata da MRI&CO LTD in cui si attesta che il materiale è destinato ad essere riutilizzato nell'industria delle calzature. Nel documento non è esplicitato se l'operazione di riutilizzo venga effettuata dalla stessa società MRI&CO o da altra ditta.

f) contratto tra FAE PROJECT SRL e il destinatario della merce MRI&CO LTD Hong Kong ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Reg. (CE) 1013/2006.

Tali documenti e le dichiarazioni presentati dalla società Fae Project srl non hanno chiarito, secondo l'appellante, l'effettiva destinazione finale della merce, per la quale era indicato genericamente il riutilizzo nell'industria delle calzature, senza che venisse dimostrato/provato se tale operazione sarebbe stata effettuata direttamente dal destinatario o da altro soggetto.

L'appellante osserva che la Fae Project srl produceva un contratto tra FAE e MRI&CO LTD redatto ai sensi dell'art.18 comma 2 del Reg. (CE) 1013/2006, che riguardava espressamente le spedizioni di rifiuti e non forniva prova riguardo la natura di materia prima secondaria ossia di materiale riutilizzabile.

Secondo l'appellante Il TAR sarebbe incorso nella violazione dell'art. 18 del Reg. Europeo n. 1013 del 2006 per i seguenti motivi.

Tale norma prevede che i "rifiuti devono essere accompagnati da determinate informazioni:

"I rifiuti di cui all'articolo 3, paragrafi 2 e 4, destinati ad essere spediti sono soggetti ai seguenti obblighi procedurali:

a) per facilitare il monitoraggio delle spedizioni di tali rifiuti, il soggetto posto sotto la giurisdizione del paese di spedizione che organizza la spedizione assicura che i rifiuti siano accompagnati dal documento contenuto nell'allegato VII;

b) il documento contenuto nell'allegato VII è firmato dal soggetto che organizza la spedizione prima che questa abbia luogo e dall'impianto di recupero o dal laboratorio e dal destinatario al momento del ricevimento dei rifiuti in questione.

Il contratto di cui all'allegato VII tra il soggetto che organizza la spedizione e il destinatario incaricato del recupero dei rifiuti acquista efficacia quando la spedizione ha inizio e comprende l'obbligo, qualora la spedizione dei rifiuti, o il loro recupero, non possa essere completata come previsto o qualora sia stata effettuata come spedizione illegale, per il soggetto che organizza la spedizione o, qualora quest'ultimo non sia in grado di completare la spedizione dei rifiuti o il loro recupero (ad esempio, perché insolvente), per il destinatario, di:

a) riprendere i rifiuti o assicurarne il recupero in modo alternativo, e

b) provvedere, se necessario, al deposito dei rifiuti nel frattempo.

Il soggetto che organizza la spedizione o il destinatario fornisce copia del contratto su richiesta dell'autorità competente interessata.

A fini di ispezione, di controllo dell'applicazione, di programmazione e di statistica, gli Stati membri possono, conformemente alla legislazione nazionale, chiedere informazioni di cui al paragrafo 1 sulle spedizioni contemplate dal presente articolo.

Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono soggette ai vincoli di riservatezza eventualmente previsti dalla normativa comunitaria e nazionale."

3. L'appellante lamenta altresì carenza di motivazione della sentenza appellata. Violazione della normativa ambientale art 184 bis e 184 ter del D. Lgs 152 del 2006 e dell'art 5 del decreto 13 ottobre n. 264 del 2016.

La sentenza TAR n. 253/2021 avrebbe qualificato la merce come "materia prima secondaria", incorrendo in confusione tra quest'ultima definizione ed il concetto di sottoprodotto di cui all'art. 184-bis sopra riportato di cui al D. Lgs. 152/2006.

Proprio la mancanza delle condizioni previste dal citato articolo ed in particolare la "certezza" del futuro riutilizzo ai sensi dell'art 5 del decreto 13 ottobre n.264 del 2016, in un processo produttivo, tenuto anche conto dell'indeterminatezza circa il destinatario della merce, accompagnata dalla presenza di un contratto tra le parti ai sensi dell'art. 18 del Reg. CE 1013/2006, che qualifica la merce quale rifiuto, sono stati gli elementi che hanno indotto l'Amministrazione a ritenere tale esportazione una spedizione illecita di rifiuti.

Lamenta che il giudice amministrativo regionale non analizza minimamente tali elementi ed incorre in un grave vizio motivazionale che si risolve nella violazione della stessa normativa ambientale.

Evidenzia che la qualificazione della merce come "rifiuto" tuttavia non è derivata da risultanze analitiche/chimiche del prodotto esaminato, bensì dal mancato rispetto delle condizioni previste per il riconoscimento della qualifica di "sottoprodotto" elencate dall'art. 184bis D. Lgs. 152/2006 nonché dalla documentazione presentata dalla stessa FAE PROJECT a corredo della dichiarazione doganale.

La qualificazione di rifiuto operata dall'Ufficio invece deriverebbe dall'accertata mancanza dei requisiti normativi di cui agli art. 184bis D. Lgs. 152/2006 per gli scarti di lavorazione derivanti dal processo produttivo di FAE PROJECT SRL, in particolare dalla "certezza" del riutilizzo in altro processo produttivo.

Richiama l'art 5 del decreto ministeriale 13 ottobre n. 264 del 2016 che sarebbe stato indebitamente ignorato dal giudice di primo grado.

"Art. 5. Certezza dell'utilizzo

Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4, comma 1, lettera b), il requisito della certezza dell'utilizzo è dimostrato dal momento della produzione del residuo fino al momento dell'impiego dello stesso. A tali fini il produttore e il detentore assicurano, ciascuno per quanto di propria competenza, l'organizzazione e la continuità di un sistema di gestione, ivi incluse le fasi di deposito e trasporto, che, per tempi e per modalità, consente l'identificazione e l'utilizzazione effettiva del sottoprodotto. Fino al momento dell'impiego del sottoprodotto, il deposito ed il trasporto sono effettuati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8. Resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi

Fatti salvi gli accertamenti delle specifiche circostanze di fatto, da valutare caso per caso, la certezza dell'utilizzo è dimostrata dall'analisi delle modalità organizzative del ciclo di produzione, delle caratteristiche, o della documentazione relative alle attività dalle quali originano i materiali impiegati ed al processo di destinazione, valutando, in particolare, la congruità tra la tipologia, la quantità e la qualità dei residui da impiegare e l'utilizzo previsto per gli stessi.

La certezza dell'utilizzo di un residuo in un ciclo di produzione diverso da quello da cui è originato presuppone che l'attività o l'impianto in cui il residuo deve essere utilizzato sia individuato o individuabile già al momento della produzione dello

stesso.

Ai fini di cui al comma 3, costituisce elemento di prova l'esistenza di rapporti o impegni contrattuali tra il produttore del residuo, eventuali intermediari e gli utilizzatori, dai quali si evincano le informazioni relative alle caratteristiche tecniche dei sottoprodotti, alle relative modalità di utilizzo e alle condizioni della cessione che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo.

In mancanza della documentazione di cui al comma 4, il requisito della certezza dell'utilizzo e l'intenzione di non disfarsi del residuo sono dimostrati mediante la predisposizione di una scheda tecnica con-tenente le informazioni indicate all'allegato 2, necessarie a consentire l'identificazione dei sottoprodotti dei quali è previsto l'impiego e l'individuazione delle caratteristiche tecniche degli stessi, nonché del settore di attività o della tipologia di impianti idonei ad utilizzarli. Nella scheda tecnica sono, altresì, indicate tempistiche e modalità congrue per il deposito e per la movimentazione dei sottoprodotti, dalla produzione del residuo, fino all'utilizzo nel processo di destinazione. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione del sottoprodotto, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere predisposta una nuova scheda tecnica. 6. Le schede tecniche sono numerate, vidimate e gestite con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA. Gli oneri connessi alla tenuta delle schede si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente vidimata e numerata. Le schede sono vidimate, senza oneri economici, dalle Camere di commercio territorialmente competenti."

L'appellante, ad ulteriore conferma del corretto operato dell'Ufficio doganale, rileva altresì che la Società Fae Project srl dichiara che la merce esportata è costituita da un prodotto derivante dalla lavorazione, mediante appositi macchinari "granulatori", dello scarto di produzione derivante dal proprio ciclo produttivo. Ma ciò implicherebbe necessariamente la lavorazione (lecita) di un rifiuto che tuttavia la citata Società non poteva e non può eseguire in assenza di specifica autorizzazione ambientale rilasciata dall'autorità competente (Provincia di Pavia).

4. La società appellata Fae Project s.r.l. si è costituita in giudizio per resistere all'appello ed espone quanto segue.

Tale società, nell'ambito dell'attività di stampaggio di suole ad iniezione, utilizza, come materia prima, l'"Apilon 52 A-7505 T - TPU BASE ESTERE" (di seguito anche solo "Apilon"), ossia un materiale plastico avente le caratteristiche fisico-meccaniche che restano immutate sino alla conclusione del ciclo produttivo.

Il processo produttivo di stampaggio delle suole prevede che l'Apilon venga prima scaldato, fino a fondersi, e che venga poi iniettato all'interno di uno stampo dove solidifica, creando quindi la suola finita all'interno dello stampo stesso.

Una volta estratta la suola dallo stampo, rimangono, al suo interno, dei residui di Apilon che conservano le medesime caratteristiche fisico-meccaniche che avevano all'inizio del ciclo produttivo (i c.d. "sfridi di Apilon").

La FAE, lavorando in un segmento del mercato della moda c.d. "di lusso", proprio per l'elevato standard qualitativo richiesto dai suoi clienti, non riutilizza nel proprio ciclo produttivo i detti sfridi di Apilon, ma, onde evitare il loro mero smaltimento, dopo averli sottoposti ad un processo di macinazione meccanica, si impegna a reimmetterli nel mercato quale materia prima secondaria, ovvero come "sottoprodotto", ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006.

In data 4.09.2020, la FAE concludeva un contratto con la Società MRI & CO. Limited con sede a Hong Kong (di seguito anche la "MRI") per la vendita di 137.962 kg di sfridi di Apilon, al prezzo di € 0,18, per un totale di € 24.833,16.

Effettuato il pagamento, in data 4.09.2020, la MRI organizzava la spedizione della stessa fino al porto di Genova (cfr. doc. 8 del foliario dei documenti depositati in primo grado), incaricando a tal fine la BASE S.p.A. la quale, con il documento "CONFERMA D'ORDINE – EXPORT", ricapitolava alla MRI le condizioni del mandato conferito e le attività da eseguire, precisamente consistenti nel:

- carico merce presso sede di FAE in data 21-22 settembre 2020;
- E.T.D. (estimated time of departure): 28 settembre 2020.

Così esaurita l'attività ascrivibile alla FAE in relazione alla vendita della merce in oggetto, quest'ultima, nel giorno stabilito per il prelievo della stessa presso la sua sede, emetteva la fattura di esportazione n. 384/0 del 22.09.2020 nei confronti della MRI.

Contestualmente, nel medesimo giorno, venivano avviate le non conosciute pratiche doganali necessarie all'esportazione, cosicché, a quanto è dato sapere, veniva redatta presso la Dogana di Genova 2 – SOT di Voltri la dichiarazione doganale di esportazione EX-1 n. 209134 A del 22.09.2020, nella quale veniva assegnata alla merce in questione la voce doganale N.C. 3909.5090, relativa a "Resine amminiche, resine fenoliche e poliuretaniche, in forme primarie; Poliuretani; -Altri" (cfr. doc. depositato in primo grado dall'Agenzia delle Dogane).

Peraltro, in data 23.09.2020, l'Ufficio delle Dogane di Genova 2 procedeva ad un controllo della suddetta dichiarazione doganale, chiedendo allo spedizioniere (id est, la società BASE) integrazioni documentali (cfr. doc. depositato in primo grado dall'Agenzia delle Dogane) che quest'ultima, a sua volta, con e-mail del 2.10.2020, richiedeva alla FAE.

Nel riscontrare prontamente la detta istanza, la FAE rilasciava all'uopo una dichiarazione in cui osservava che "con riferimento alla ns fattura di esportazione nr 384/0 del 22.09.2020, trattasi di granuli di materiale plastico, nello specifico gli sfridi provenienti dalle nostre lavorazioni vengono da noi sottoposti a macinazione al fine di ottenere una materia prima di seconda scelta, perfettamente riutilizzabile nel ciclo produttivo di stampaggio. Non si tratta di rifiuti ma bensì di materia prima secondaria (M.P.S.) assimilabile al codice doganale: 39095090".

Sempre nell'ambito di tale fase, la MRI – in qualità di acquirente "EX FACTORY" e, dunque, di responsabile della spedizione e della merce in questione – produceva il documento "DECLARATION" in cui dichiarava che "la merce contenuta nei containers … di cui la fattura N. 384/0 rilasciata il 22/09/2020 dalla Società FAE PROJECT s.r.l., verrà utilizzata per lo stampaggio nel settore produttivo della calzatura.

In data 7-8.10.2020, funzionari dell'Agenzia delle Dogana di Genova 2 –SOT di Voltri, procedevano al controllo fisico della merce in questione.

In data 29.12.2020, la Dogana (sempre per il tramite della responsabile del procedimento) notificava a mezzo p.e.c. alla FAE il "verbale di risultato verifica su dichiarazione di esportazione ex 1 109134 A del 22/09/2020", in cui faceva presente che:

- "in data 23/09/2020 la sottoscritta verbalizzante procedeva al controllo della dichiarazione di importazione EX 1 1099134 A del 22/09/2020";
- a seguito dello studio della documentazione ricevuta … e dall'esame visivo si riscontrava che la merce era costituita da plastica triturata multicolore risultante da scarti di lavorazione. Emergendo dubbi sulla corretta classifica doganale della merce si riteneva di prelevare campioni da inviare in analisi";
- "in data 8/10/2020 veniva, quindi, prelevato un campione rappresentativo della merce … La merce in un primo tempo è stata inviata al laboratorio chimico di Roma e successivamente a quello di Milano, che ha restituito esito conforme il 17/12/2020. Il laboratorio, vista la qualità della merce, ha quindi confermato la correttezza della voce doganale dichiarata ab origine per la merce in questione, e che, quindi, sotto il profilo fisico-chimico, la stessa non poteva considerarsi un rifiuto bensì un sottoprodotto.

Sennonché, la Dogana, in maniera del tutto arbitraria ed immotivata, anziché concludere positivamente il procedimento di verifica in questione e sbloccare, quindi, la spedizione, comunicava in calce al verbale in commento che "la merce è attualmente trattenuta negli spazi doganali in attesa di ulteriori accertamenti da parte del reparto antifrode".

In data 19.01.2021, la Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Genova 2, notificava alla FAE il provvedimento prot. 2454/RU del 19.1.2021, oggetto del ricorso introduttivo del giudizio, con cui – dopo aver riclassificato gli sfridi di Apilon da categoria sottoprodotto/materia prima secondaria ex art. 184 bis del D.Lgs. n. 152/2006, a rifiuto ai sensi e per gli effetti del Reg.

CE n. 1013/2006 – invitava la FAE alla ripresa dei rifiuti e al conferimento in un idoneo impianto di smaltimento; e tanto, sulla scorta della asserita circostanza che, sebbene l'esito dell'accertamento tecnico avesse confermato, come detto, la correttezza della voce doganale dichiarata per la merce in questione, sussisterebbe "il sospetto che i residui presentati in dogana per l'esportazione, pure essendo sottoprodotti derivanti da processi produttivi, non continuino ad essere impiegati in un processo produttivo, in quanto la merce viene inviata al soggetto MRI & CO LTD di Hong Kong la cui attività principale risulta essere quella di "general trading" né sono stati forniti dati dell'azienda che effettivamente reimpiegherebbe il materiale in questione".

La Fae afferma l'esistenza di un "solido mercato del sottoprodotto" in questione, ovvero del poliuretano termoplastico, di cui l'Apilon 52 è una particolare categoria.

Fa riferimento all'apposita "piattaforma di scambio tra domanda e offerta" gestita da UnionCamere-Camere di Commercio D'Italia, all'interno della quale "le Camere di Commercio territorialmente competenti istituiscono un apposito elenco in cui iscrivono, senza alcun onere, i produttori e gli utilizzatori dei medesimi sottoprodotti" (pagina 22 della memoria depositata in giudizio in data 21 giugno 2021).

5. Il collegio osserva che il provvedimento impugnato in primo grado è motivato in relazione alle seguenti circostanze:

"Esiste il sospetto che i residui presentati in dogana per l'esportazione, pure essendo sottoprodotti derivanti da processi produttivi, non continuino ad essere impiegati in un processo produttivo, in quanto la merce viene inviata al soggetto MRI&CO LTD di Hong Kong la cui attività principale risulta essere quella di "general trading" né sono stati forniti dati dell'azienda che effettivamente reimpiegherebbe il materiale in questione. La presenza, inoltre, di un contratto ai sensi del Reg. 1013/2006 esibito dall'esportatore aggiunge un elemento di dubbio sulla reale tipologia di traffico.

Ai sensi dell'art. 50, paragrafo 4-ter del Reg. (CE) n. 1013/2006 - quale Autorità di ispezione - si ritiene che le prove documentali fornite siano "insufficienti" a qualificare la merce esportata come non rifiuto. Pertanto l'esportazione del materiale plastico in argomento deve essere trattata come una spedizione illecita e gestita come previsto dagli articoli 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1013/2006."

Il collegio osserva che dal provvedimento impugnato in primo grado si desume quanto segue:

- trattasi di materiale che ha in sé le caratteristiche di sottoprodotto;
- non può essere tuttavia qualificato come sottoprodotto perché è stato venduto ad una società che effettua attività commerciale (general trading) e non invece una specifica attività produttiva di riutilizzo del materiale ceduto.

Con la sentenza appellata è stato tuttavia osservato quanto segue.

"Se l'attività di "general trading" della società acquirente poteva inizialmente giustificare qualche dubbio circa la effettiva natura della merce, il certificato di analisi 17.12.2020 del laboratorio dell'ufficio Antifrode e Controlli dell'Agenzia (doc. 4 delle produzioni 5.3.2021 di parte resistente) ha chiarito che il prodotto è un materiale di recupero/sfrido di lavorazione di una sola materia termoplastica, che può essere considerata materia prima secondaria, conformemente a quanto dichiarato dalla ricorrente in sede doganale.

Oltre alla correttezza ed esaustività delle informazioni contenute nella scheda tecnica, la circostanza che l'acquirente del materiale abbia pagato un prezzo costituisce un ulteriore indizio dell'utilizzo del materiale come materia prima secondaria (cfr. l'art. 5 commi 3 e 4 del D.M. Ambiente 13.10.2016, n. 264), posto che, diversamente, il corrispettivo per il suo (illecito) smaltimento sarebbe stato verosimilmente pagato dal produttore del rifiuto.

Del resto, la stessa circolare del Ministero dell'Ambiente 30.5.2017, n. 7619, esplicativa ai fini dell'applicazione del decreto ministeriale 13 ottobre 2016, n. 264, per un verso ha cura di precisare come "ogni soggetto che interviene lungo la filiera sia tenuto alla dimostrazione dei requisiti richiesti dalla legge per la qualifica come sottoprodotto limitatamente a quanto sia nella propria disponibilità e conoscenza, non essendo esigibile una estensione degli oneri probatori a fasi rispetto alle quali il soggetto medesimo non ha possibilità di verifica e controllo" (par. 4), per altro verso come "la certezza dell'utilizzo possa venire dimostrata tramite indici rivelatori che – soprattutto in concorso tra loro – siano in grado rendere affidabile una valutazione prognostica circa il prodursi di un evento futuro, consistente nel successivo utilizzo" (par. 6.3).

Nel caso di specie, le informazioni contenute nella scheda tecnica del prodotto circa le sue caratteristiche ed il relativo ciclo di produzione (cfr. l'acquisto degli appositi macchinari "granulatori") - la cui correttezza è stata convalidata all'esito della specifica istruttoria svolta dal laboratorio di analisi dell'ufficio Antifrode e Controlli dell'Agenzia - unitamente a tutta la documentazione

contrattuale (contratto di acquisto, bonifico e fattura) appaiono univoci e adeguati nel supportare una valutazione prognostica circa il successivo utilizzo del prodotto come materia prima secondaria, sicché il provvedimento impugnato appare inutilmente gravatorio."

Il collegio ritiene che il giudice di primo grado abbia congruamente motivato come trattasi in effetti di un sottoprodotto, valutando le specifiche circostanze del caso concreto a partire dal certificato di analisi 17.12.2020 del laboratorio dell'ufficio Antifrode e Controlli dell'Agenzia.

L'atto d'appello non ha smentito le precise argomentazioni e circostanze fattuali contenute nella sentenza appellata, anche considerando che lo stesso provvedimento amministrativo impugnato in primo grado ha espressamente stabilito che trattasi di materiale che ha in sé le caratteristiche di sottoprodotto e che pertanto tale punto non è oggetto di controversia.

Né sussiste la lamentata violazione dell'art. 5 del decreto 13 ottobre n° 264 del 2016.

Infatti:

a) la norma richiamata dall'appellante, adottata anche in attuazione della normativa europea, cui fa riferimento l'appellante, stabilisce che resta ferma l'applicazione della disciplina in materia di rifiuti, qualora, in considerazione delle modalità di deposito o di gestione dei materiali o delle sostanze, siano accertati l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi degli stessi. Sotto tale profilo il collegio evidenzia che con la sentenza appellata è stato fatto riferimento a circostanze che specificamente escludono l'intenzione, l'atto o il fatto di disfarsi del materiale in questione;

b) l'art. 5 del decreto citato stabilisce che tra le circostanze da cui si può desumere la natura del sottoprodotto possono essere valutate le condizioni della cessione del sottoprodotto che devono risultare vantaggiose e assicurare la produzione di una utilità economica o di altro tipo. Tali specifiche circostanze contrattuali, da cui deriva un vantaggio economico per la FAE, sono state correttamente apprezzate con la sentenza appellata, come sopra evidenziato;

c) l'appellante non ha smentito l'esistenza di un mercato del sottoprodotto in questione, tale da utilizzare tale sottoprodotto per produrre nuovi prodotti, come documentato da FAE a pagina 22 della memoria depositata in giudizio in data 21 giugno 2021. Sotto tale profilo la Fae fa specifico riferimento a società iscritte nell'elenco degli utilizzatori dei sottoprodotti di cui all'art. 10 del d. m. n° 264 del 2016;

d) a sostegno del medesimo profilo depone il documento "Declaration" in cui l'acquirente MRI dichiarava che "la merce contenuta nei containers … di cui alla fattura n. 384/0 rilasciata il 22/09/2020 dalla Società Fae Project s.r.l., verrà utilizzata per lo stampaggio nel settore produttivo della calzatura (documento n° 12 depositato da Fae in primo grado).

L'appello deve pertanto essere respinto.

La condanna alle spese del grado d'appello segue la soccombenza, nella misura di euro 4.000.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l'amministrazione alle spese del grado d'appello nella misura di euro 4.000/00 (Quattromila/00) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere

Sergio Zeuli, Consigliere

Pietro De Berardinis, Consigliere

Marco Morgantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Marco Morgantini

IL PRESIDENTE
Marco Lipari